

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione del CDD di Brescia di data 21.3.2018\11.5.2018, notificato a mezzo PEC in data 11.5.2018 con la quale è stato disposto il richiamo verbale;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Patrizia Corona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con ricorso di data 11.6.2018 l'avv. [RICORRENTE] contesta la legittimità della decisione del CDD di Brescia che ha disposto nei suoi confronti il richiamo verbale per la condotta contestata nel seguente capo di incolpazione:

“per aver violato l’art. 52, n. 1 CDF (art. 20 CDF previgente) e l’art. 53, n. 1 utilizzando, nell’esercizio dell’attività professionale, espressioni offensive e comunque sconvenienti nei confronti di un magistrato; in particolare durante una udienza del processo n. [OMISSIS]/2015 celebrato innanzi al Tribunale di Brescia, al quale presenziava in qualità di difensore dell’imputato [AAA], offendeva l’onore e il prestigio del giudice – dott.ssa [BBB] – dapprima affermando di trovare questo giudice alquanto sgradevole e poi, a seguito dell’ammonimento del giudice che si sarebbe rivolto alle autorità competenti per informarle del comportamento da lui tenuto nel corso dell’udienza, ribatteva che avrebbe potuto rivolgersi anche a sua madre. In Brescia, il 1° aprile 2016.”

Il procedimento traeva origine dall’esposto di data 5.4.2016 del Magistrato dott.ssa [BBB], che lamentava il comportamento tenuto dall’Avv. [RICORRENTE] in occasione di un’udienza penale dibattimentale, alla quale si presentava in ritardo tenendo a suo dire un comportamento irrispettoso non scusandosi per il ritardo, definendola *“alquanto sgradevole”*; avvicinandosi con fare *“arrogante ed allarmante”* al banco del Tribunale, non chiedendo l’assunzione di prove nonostante il deposito di una lista testi e proferendo frasi dal tenore *“si si lo faccia presente a sua madre”*, di carattere provocatorio ed offensivo, alla presenza del PM e del cancelliere.

L’esponente per gli stessi fatti inoltrava nei confronti del ricorrente anche atto di denuncia querela per il reato di cui all’art. 343 cp e il procedimento penale veniva rubricato sub n. [OMISSIS]\2016 RGNR.

Notiziato dal COA, l’Avv. [RICORRENTE] depositava chiarimenti precisando che all’udienza dibattimentale del 1 aprile 2016 il procedimento a carico del suo assistito risultava chiamato alle ore 9.00 come quarto del ruolo di udienza orario in cui era impegnato in altra udienza, di essersi, pertanto, premurato di inviare alle ore 9.00 avanti la dott.ssa [BBB] la propria collaboratrice di studio. Precisava poi che alla chiamata da parte del Giudice del proprio procedimento la collaboratrice faceva presente che egli sarebbe immediatamente arrivato cosa che in effetti avveniva alle ore 9.15 allorché la dott.ssa [BBB] gli si rivolgeva *“in modo aggressivo e sprezzante”* tanto che egli definiva la situazione e non il Magistrato come *“sgradevole”*. Alla successiva affermazione del Giudice che lo preavvertiva che avrebbe denunciato il suo comportamento nelle competenti sedi egli avrebbe poi fatto riferimento alla di lei madre in quanto amico e commensale abituale per vent’anni del padre della dott.ssa [BBB], collega del foro di Brescia, nonché della di lui moglie. Lamentava accenti risentiti da parte del magistrato e, pertanto, maturata la convinzione di un pregiudizio nei suoi confronti, rinunciava all’escussione dei testi.

L’Avv. [RICORRENTE] depositava il 7 marzo 2017 copia del verbale del suo

interrogatorio reso avanti la P.G. nel procedimento n. [OMISSIS]/2016 rilevando l'opportunità di rinviare la contestazione disciplinare all'esito della definizione del procedimento penale.

Il CDD deliberava la citazione a giudizio dell'incolpato a cui veniva contestata incolpazione sopra riportata e procedeva all'assunzione dei testi (la cancelliera della seduta, dott.ssa [OMISSIS], l'esponente, dott.ssa [BBB], il sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa [OMISSIS]). All'esito dell'istruttoria, non risultavano confermate talune circostanze indicate nell'esposto (avvicinarsi con fare minaccioso al banco del giudice, frasi offensive e provocatorie proferite una volta uscito il giudice dall'aula), ma emergeva che le espressioni utilizzate nei confronti del genitore del giudice erano "*benevole*"; risultava accertato che tra la dott.ssa [BBB] e l'incolpato si era svolto un reciproco battibecco, con iniziale provocazione da parte dell'esponente. Sebbene il rimbroto del giudice per un ritardo di pochi minuti apparisse del tutto ultroneo, l'organo disciplinare riteneva comunque integrata la violazione deontologica contestata (art. 52, comma 2 CDF), non scriminata neppure nei casi di provocazione o reciprocità delle offese; in considerazione dell'esiguità del ritardo, della provocazione dell'esponente e dei toni accesi di entrambe le parti considerava, quindi, la violazione lieve e scusabile, anche in considerazione del mancato contenuto offensivo o diffamatorio delle affermazioni contestate, e deliberava il richiamo verbale del professionista (non avente carattere di sanzione disciplinare).

L'Avv. [RICORRENTE] propone, in proprio, ricorso avverso la decisione del CDD di Brescia, chiedendo al CNF di dichiarare il suo proscioglimento, in ragione dell'insussistenza del fatto contestato e affidando tali conclusioni a due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamenta la mancata sospensione del procedimento per pregiudizialità penale, in quanto il fatto materiale contestato integra, altresì, il reato di oltraggio a magistrato in udienza, per il quale l'odierno ricorrente risultava sottoposto ad indagini.

Con il secondo motivo eccepisce il difetto di prova del fatto contestato e dell'uso delle espressioni addebitate, con particolare riferimento all'accezione ipotizzata nell'addebito, in quanto il giudizio di sgradevolezza era riferito alla situazione e non alla persona, e il riferimento alla madre del magistrato era correlato al pregresso rapporto con il padre dell'esponente; esclude, pertanto, la sussistenza di un'offesa all'onore e al prestigio del magistrato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente affermarsi la legittimità del ricorso dell'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione che ha applicato nei suoi confronti il richiamo verbale al quale, pur non avendo carattere di sanzione disciplinare, deve riconoscersi natura afflittiva in quanto presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico seppur lieve e scusabile

(in termini CNF n. 43/2020) e per tale ragione se ne deve riconoscere l'impugnabilità.

Il primo motivo di doglianza è infondato in quanto correttamente il CDD ha ritenuto di non sospendere il procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale pendente per i medesimi fatti.

Come noto, l'art. 54 della legge n. 247 del 2012 prevede una sospensione di carattere facoltativo di durata massima biennale, che può essere disposta solo qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale. Come noto tale scelta impone all'organo disciplinare un cogente onere motivazionale in quanto la facoltà sospensiva ha natura eccezionale rispetto all'attuale principio di totale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale per i medesimi fatti.

Nel caso di specie correttamente il CDD ha ritenuto di non aderire alla richiesta di sospensione avanzata dal segnalato.

Deve invece trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso.

L'ampia istruttoria svolta dal CDD di Brescia, nella quale sono stati escussi tutti coloro che hanno assistito allo scambio verbale intervenuto fra l'avv. [RICORRENTE] e la dott.ssa [BBB], ha consentito di ridimensionare in modo significativo la narrazione del magistrato, che ha evidentemente interpretato come aggressivo l'agire dell'avvocato sol perché oppositivo e non passivo rispetto alla propria espressione di disappunto per un ritardo di pochi minuti e giustificato da plurimi fattori (esiguità del ritardo, presenza all'apertura di udienza della collega di studio per una immediata chiamata in caso di necessità pur essendo il procedimento il quarto in ruolo).

Così l'esponente è stata smentita sul fatto che l'avvocato si sia avvicinato allo scranno del Giudice con modi aggressivi e la percezione del Pubblico Ministero in udienza, del cancelliere e della collega presente è stata di un confronto forse più vivace del solito, ma comunque immeritevole di nota particolare.

Non vi è dubbio che in tutto l'occorso la dott.ssa [BBB] abbia inteso il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] quasi in termini "lesa maestà" (mancata acquiescenza) e abbia mostrato poca considerazione e rispetto del lavoro cui è chiamato l'avvocato, spesso con impegni d'udienza concomitanti e obbligato all'osservanza dei tempi dettati dai ruoli dei Magistrati.

In tale contesto l'affermazione di sgradevolezza profferita dall'avv. [RICORRENTE] non appare che essere un giudizio rivolto all'anomala situazione creatasi per l'atteggiamento del Giudice avvertito come incomprensibile e ingiustificato.

Non vi è prova, al di là della sola e insufficiente affermazione dell'esponente, che la valutazione di sgradevolezza sia stata indirizzata alla persona del Giudice anziché, come affermato dal ricorrente, al contesto ostile e di pregiudizio creatosi tanto da indurlo, come

difensore, a rinunciare all'audizione dei testi indicati e ammessi.

Non è contestato in giudizio infine il rapporto familiare amicale intercorrente fra il ricorrente e i genitori della dott.ssa [BBB] e che hanno determinato l'utilizzo dell'espressione "*si si lo faccia presente a sua madre*", in risposta all'affermazione del magistrato che lo informava della volontà di denunciare l'accaduto nelle sedi opportune.

Anche per tali ragioni, l'espressione usata dal ricorrente, senza dubbio infelice, a giudizio del Consiglio non ha avuto una connotazione spregiativa e non supera quel limite di continenza nell'utilizzo del linguaggio che deve connotare l'agire dell'avvocato sia nella vita privata che nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito della giurisdizione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 31 dicembre 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria